

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI PER CONTO DI TERZI E AUTOTRASPORTO DI PERSONE SU STRADA

Art. 1

NATURA E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. L'art. 105, comma 3, lettera g) del D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto, tra l'altro, l'attribuzione diretta alle Province delle funzioni relative agli esami per l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi e di autotrasporto di persone su strada. Il successivo Accordo Stato – Regioni – Enti Locali, approvato dalla Conferenza Unificata in data 14/02/2002, recante criteri e modalità per l'applicazione del suddetto art. 105, al paragrafo 4), prevede l'istituzione della Commissione esaminatrice mediante l'adozione di un apposito Regolamento.
2. Il presente Regolamento, pertanto, determina:
 - i criteri e le modalità per la costituzione della Commissione d'esame e la disciplina dell'attività della Commissione;
 - i criteri e le modalità per l'espletamento degli esami e per la valutazione delle prove d'esame;
 - le modalità per il rilascio dell'Attestato di idoneità professionale.

Art. 2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente Regolamento è redatto in osservanza della seguente normativa:
 - D. Lgs. 31 marzo 1998 n.112;
 - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
 - Accordo Stato – Regioni – Enti locali, siglato dalla Conferenza Unificata il 14/02/2002;
 - Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, n. 1071/2009 CE;
 - Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 novembre 2011, n. 291;
 - Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 luglio 2013 n. 79;
 - Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 06/02/2014 n. 6;
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme legislative e regolamentari nazionali e le Direttive dell'Unione Europea in materia.

Art. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento coloro che intendono conseguire l'attestato di idoneità professionale al fine di esercitare l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, sul territorio nazionale ed internazionale, con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate.
2. Sono ugualmente soggetti alle disposizioni del presente Regolamento coloro che intendono conseguire l'attestato di idoneità professionale al fine di esercitare l'attività di trasportatore di persone su strada, sul territorio nazionale ed internazionale, con autoveicoli atti a trasportare più di nove persone, conducente compreso.
3. Sono esonerati dall'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento i soggetti che esercitano l'attività di trasportatore su strada di cose per conto di terzi esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate.

Art. 4

TIPOLOGIE DEGLI ESAMI

1. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento CE n. 1071/2009 e dell'art. 8 del Decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011 n. 291, sono definite le seguenti tipologie di esame:
 - a) **Esame completo** per il conseguimento dell'Attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale;
 - b) **Esame integrativo** per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di trasporto in ambito nazionale ed internazionale da parte dei possessori dell'attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale.

Art. 5

REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME

1. Per essere ammessi agli esami i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini Italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o cittadini extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno;
 - b) avere raggiunto la maggiore età;
 - c) avere la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale, come definita all'art. 8 comma 2 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, in uno dei comuni della provincia di Taranto;
 - d) non essere interdetti giudizialmente e non essere inabilitati;
 - e) aver assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione superiore di secondo grado ovvero frequentato uno specifico corso di formazione preliminare presso organismi debitamente autorizzati dalle strutture del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed essere in possesso del relativo attestato di frequenza. Non sono più ammessi Attestati di frequenza al corso preliminare, conseguiti prima del 1° ottobre 2013, in quanto basati sulla normativa in materia di autotrasporto, non più in vigore.
2. I requisiti necessari per l'ammissione agli esami devono sussistere al momento della presentazione della domanda di cui al successivo art. 6.

Art. 6

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Chi intende sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi e di autotrasporto di persone su strada deve presentare domanda scritta alla Provincia di Taranto – Settore Pianificazione e Ambiente – Servizio Trasporti, Via Anfiteatro. 4 - 74123 TARANTO.
2. La domanda, in bollo del valore vigente, deve essere compilata secondo il modello allegato C), completando ogni sua voce.
3. La domanda può essere trasmessa a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo della Provincia di Taranto, entro i termini stabiliti dal bando.
4. Se la domanda è spedita a mezzo raccomandata postale, sul retro della busta dovrà essere annotata la seguente dizione: *“contiene domanda di ammissione all'esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi o di autotrasporto di persone su strada”*.
5. La domanda di ammissione potrà, altresì, essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it secondo le istruzioni del bando.
6. La domanda deve essere sottoscritta ai sensi degli articoli 38 e 39 del D.P.R. n. 445/2000 e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di un

documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del D.P.R. n. 445/2000.

7. Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento sul c.c.p. n. 12380747 intestato a: Provincia di Taranto – Servizio Tesoreria - dell'importo di € 100,00, che in nessun caso verrà rimborsato e nella cui causale dovrà essere specificata la seguente dicitura: *“Esame di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi o di autotrasporto di persone su strada”*. L'importo potrà essere aggiornato annualmente con provvedimento dei competenti Organi Provinciali.
8. È fatto obbligo ai candidati di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:
 - cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza;
 - indirizzo e-mail cui vanno fatte le comunicazioni che si riferiscono all'esame di idoneità professionale, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata;
 - di possedere i requisiti di idoneità morale e i requisiti culturali indicati nel presente Regolamento;
 - di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte della Provincia di Taranto;
 - di essere consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, a norma di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
9. Nella domanda il candidato deve specificare se intende sostenere l'esame per conseguire l'idoneità professionale per il trasporto di merci o di persone, con ulteriore specifica indicazione se di tipo completo (nazionale ed internazionale) o estensivo del titolo dell'idoneità nazionale già conseguita (esame integrativo).
10. Nel caso in cui si intenda partecipare agli esami per il trasporto merci e agli esami per il trasporto persone devono essere prodotte distinte domande in bollo e corredate dalla documentazione prevista ai precedenti punti del medesimo articolo.
11. La mancata presentazione all'esame non comporta la restituzione del versamento effettuato in favore della Provincia di Taranto. Solo in caso di assenza per ragioni debitamente documentate, il versamento effettuato sarà valido per sostenere l'esame nella sessione successiva. Occorrerà comunque che il candidato presenti una nuova domanda.
12. La Provincia di Taranto non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di comunicazioni dovuto ad inesatte indicazioni dell'indirizzo da parte del candidato oppure per la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda di ammissione, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 7

AMMISSIONE ALL'ESAME

1. Le domande di ammissione all'esame sono valutate, previa istruttoria dell'Ufficio competente in materia di trasporti, dalla Commissione d'esame ai fini della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.
2. In caso di documentazione insufficiente, la Commissione può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta.
3. In caso di insussistenza di uno o più requisiti, la Commissione esclude il candidato dalla partecipazione all'esame di idoneità, con motivato parere, comunicando l'esclusione a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo Pec, all'indirizzo mail indicato dall'interessato.
4. L'elenco dei candidati ammessi all'esame, la sede, la data e l'ora di inizio degli esami, sono pubblicati, secondo le vigenti norme, nella Sezione Avvisi Pubblici dell'Albo Pretorio della

Provincia di Taranto, sul sito Internet www.provincia.taranto.it; senza ulteriore formale comunicazione diretta agli interessati.

5. Per essere ammesso a sostenere l'esame ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove munito di uno dei documenti di identità riconosciuti dallo Stato e in corso di validità.

Art. 8

COMMISSIONE D'ESAME

1. Gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi e di persone su strada vengono svolti da apposita Commissione esaminatrice.
2. La Commissione d'esame è nominata con Decreto del Presidente della Provincia e dura in carica tre anni.
3. La Commissione, ai sensi del punto 4 dell'accordo Stato-Regioni-Enti locali sancito con provvedimento della Conferenza unificata del 14.02.2002, è composta da esperti nelle materie d'esame designati dai seguenti soggetti:
 - a) Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, dal Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile - Sezione di Taranto;
 - b) Regione Puglia;
 - c) Provincia di Taranto;
4. Il Dirigente del Settore competente in materia di trasporti della Provincia di Taranto, o suo delegato, presiede la Commissione con funzioni di Presidente ed assicura le funzioni di segreteria.
5. Per ogni componente la Commissione d'esame è nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute solo in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo.
6. Ai componenti della Commissione, aventi diritto, spetta un gettone di presenza pari ad euro 63,00 ed eventuali spese di rimborso viaggio. Detto valore potrà essere rideterminato dai competenti organi Provinciali.
7. Qualora un componente effettivo fosse impossibilitato a partecipare, è tenuto a darne immediata comunicazione alla segreteria della Commissione ed al suo supplente al fine di consentire la convocazione dello stesso e la sua partecipazione anche in deroga ai termini temporali previsti.
8. Il componente effettivo che, trovandosi nelle condizione di cui al punto precedente per tre volte consecutive, senza adeguata giustificazione, viene dichiarato decaduto con Decreto del Presidente della Provincia di Taranto che, contestualmente, provvede alla nomina del sostituto.
9. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di tutti i componenti, effettivi o supplenti, in quanto Collegio Perfetto.
10. La stessa Commissione d'esame procede collegialmente alla correzione ed alla valutazione dei quesiti e dell'esercitazione sul caso pratico.
11. La Commissione ha sede presso la Provincia di Taranto - Via Anfiteatro 4, 74123 Taranto.
12. La Commissione è convocata dal Presidente della stessa, in relazione al calendario delle sedute e delle prove d'esame, almeno cinque giorni prima di ogni seduta.

Art. 9

CALENDARIO DEGLI ESAMI

1. Il Dirigente del Settore competente in materia di trasporti della Provincia di Taranto provvede ad emanare, annualmente, apposito Bando per istituire le sessioni d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi o di autotrasporto di persone su strada.
2. Nel bando sono riportati:
 - il numero e le date delle sessioni d'esame;
 - la sede di svolgimento degli esami;

- i termini entro cui presentare la domanda per ogni sessione d'esame;
- il fac-simile della domanda di ammissione all'esame.

3. Il bando viene pubblicato nella sezione Avvisi pubblici dell'Albo Pretorio della Provincia di Taranto, del sito internet www.provincia.ta.it

Art. 10

ADEMPIMENTI PRELIMINARI AGLI ESAMI

1. Il Presidente della Commissione d'esame, preliminarmente, verifica la regolarità della costituzione della Commissione stessa.
2. Il Presidente, i componenti della Commissione d'esame ed il Segretario prendono visione dei nominativi dei candidati e rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra di loro e con i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile di ogni componente, incompatibilità derivante dall'essere legati da vincoli di parentela o di affinità entro il IV° grado. Il Presidente informa altresì che in caso di sopravvenuta conoscenza, nel corso dei lavori della Commissione, da parte di ogni componente, di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di impedimento od incompatibilità, lo stesso deve immediatamente darne comunicazione al Presidente, cessando contestualmente dall'incarico.
3. Preliminarmente allo svolgimento delle prove, sono generati con metodo informatico, i questionari relativi alla prima prova a quiz a risposta multipla ed alla seconda prova – casi pratici, in un numero pari ai candidati convocati all'esame. Gli stessi vengono chiusi in apposite buste, debitamente sigillate e siglate sui lembi da parte dei Commissari.
4. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti.

Art. 11

PROGRAMMA D'ESAME

1. In conformità a quanto stabilito nell'allegato I, parte I al Regolamento CE n. 1071/2009, l'esame riguarda le seguenti discipline:
 - Elementi di diritto civile,
 - Elementi di diritto commerciale,
 - Elementi di diritto sociale,
 - Elementi di diritto tributario,
 - Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa,
 - Accesso al mercato,
 - Norme tecniche e gestione tecnica,
 - Sicurezza stradale.
2. I quesiti e i tipi di esercitazione applicabili alle prove d'esame, sono pubblicati, nella versione corrente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (banca dati) e sul sito dell'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Art. 12

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

1. L'esame di cui all'art. 4 lettera a) si compone di due distinte prove scritte, concernenti le materie indicate nell'allegato A) al presente Regolamento di cui fa parte integrante, come di seguito indicato:

- a) La prima prova consiste nel sottoporre ai candidati sessanta quesiti con risposta a scelta fra quattro risposte alternative, di cui 40 relativi all'ambito nazionale e 20 relativi all'ambito internazionale, scelti dalla banca dati di cui all'art. 11 comma 2., così ripartiti:
- n. 20 quesiti per la materia del diritto equamente distribuiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale;
 - n. 10 quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
 - n. 10 quesiti per la materia di accesso al mercato;
 - n. 10 quesiti per la materia di norme tecniche e di gestione tecnica;
 - n. 10 quesiti per la materia di sicurezza stradale.
- b) La seconda prova consiste in una esercitazione su un caso pratico, scelto dalla banca dati di cui all'art. 11 comma 2, contenuta nell'elenco di quelle relative ad entrambi gli ambiti, nazionale ed internazionale e verte su quattro problematiche.
2. La prova d'esame integrativo, prevista all'art. 4 lettera b) del presente Regolamento, che abilita alla direzione dell'attività di autotrasporto in ambito internazionale coloro che sono già abilitati in ambito nazionale, è svolta sottoponendo ai candidati sia i sessanta quesiti, prescindendo dalla ripartizione delle materie di cui al punto 1, sia un'esercitazione su un caso pratico contenuta esclusivamente nell'elenco di quelli relativi all'ambito internazionale.
 3. Al candidato sono consegnate, per ciascuna prova d'esame, due buste, una grande contenente la prova, ed una piccola, contenente il cartoncino che deve essere compilato dal candidato stesso con i propri dati anagrafici.
 4. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al precedente punto 1, lettera a) e b) il candidato dispone di due ore.
 5. Il candidato, dopo aver svolto la prova, consegna al Presidente della Commissione d'esame, la busta grande contenente la busta piccola e l'elaborato della prova.
 6. Al termine di ogni seduta d'esame la Commissione forma l'elenco dei candidati idonei e non idonei indicando per ciascuno di essi il punteggio numerico riportato per ciascuna prova ed il punteggio totale. Detto elenco viene affisso nel medesimo giorno, nella sede delle prove di esame.

Art. 13

VALUTAZIONE DEI QUESITI E DELLE ESERCITAZIONI SU UN CASO PRATICO

1. La valutazione degli elaborati avviene in forma collegiale e deve concludersi entro trenta giorni successivi alla data dell'ultima prova d'esame.
2. I plichi sono aperti alla presenza della Commissione d'esame.
3. Per la valutazione della prova di cui al punto 1 lettera a) del precedente articolo 10 (Questionario) sono attribuiti al massimo sessanta punti, ossia un punto per ogni risposta esatta.
4. Per la valutazione di cui al punto 1 lettera b) del precedente articolo 10, (esercitazione su un caso pratico) sono attribuiti al massimo quaranta punti.
5. La prova di esame si considera superata qualora il candidato ottenga almeno sessanta punti, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni minime: si siano ottenuti almeno trenta punti nelle risposte ai quesiti ed almeno sedici punti su un caso pratico.
6. Per ottenere almeno i trenta punti, ed essere così ammesso a sostenere la seconda prova, il candidato deve rispondere esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia, salvo il caso dell'esame integrativo, previsto all'articolo 3 lettera b) del presente Regolamento, nel quale il candidato deve rispondere esattamente almeno al 50% dei quesiti a prescindere dalla materia.
7. Per ottenere almeno i sedici punti all'esercitazione su un caso pratico, il candidato deve affrontare in modo sufficientemente corretto due problematiche su quattro.

Art. 14

COMPORAMENTO DEI CANDIDATI DURANTE L'ESAME

1. Ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove d'esame munito di uno dei documenti di identità riconosciuti dallo Stato ed in corso di validità, pena l'esclusione dall'esame.
2. Prima dello svolgimento delle prove d'esame il Presidente o uno dei componenti della Commissione deve leggere ai candidati i commi di seguito riportati.
3. Durante lo svolgimento delle prove d'esame non è permesso ai candidati allontanarsi per alcun motivo dall'aula, comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione esaminatrice. È fatto assoluto divieto utilizzare i telefoni cellulari; il candidato che ne facesse uso sarà automaticamente escluso dall'esame.
4. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta riportante la dizione "Provincia di Taranto".
5. I candidati non possono usare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di alcun genere. Possono consultare i dizionari ed i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione.
6. Al candidato è fatto divieto, a pena di esclusione dall'esame, apporre sottoscrizioni o altri contrassegni identificativi sull'elaborato d'esame o sulle buste.
7. Il candidato che contravviene alle disposizioni dei punti precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dall'esame. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
8. La Commissione cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.
9. La mancata esclusione all'atto della prova non esclude la pronuncia dell'esclusione in sede di valutazione della medesima.

Art. 15

VERBALE OPERAZIONI D'ESAME

1. Ogni giorno d'esame verrà redatto un verbale riportante tutte le operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, dal Segretario e dal Presidente. I verbali dovranno consentire la ricostruzione, a posteriori, dell'attività e delle decisioni della Commissione stessa.
2. Ultimate le operazioni del comma precedente, la commissione forma l'elenco degli idonei al conseguimento dell'attestato.
3. Le risultanze dei verbali e l'elenco degli idonei vengono approvate con Determinazione Dirigenziale e pubblicate nell'Albo pretorio della provincia di Taranto e sul sito internet all'indirizzo: www.provincia.ta.it, escludendosi altra comunicazione diretta agli interessati.

Art. 16

MODALITÀ PER LA RIPETIZIONE DELL'ESAME

1. In caso di esito sfavorevole dell'esame i candidati possono ripetere sempre lo stesso, non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data di svolgimento della precedente prova negativamente sostenuta, ripresentando domanda di ammissione alla sessione d'esame successiva con allegata attestazione del versamento di cui al precedente articolo 6 punto 8, e del documento di riconoscimento in corso di validità, fatta salva altra documentazione presentata nella precedente istanza.

Art. 17

RILASCIO ATTESTATO DI IDONEITÀ

1. Gli attestati, redatti secondo lo schema riportato nell'allegato B) al presente Regolamento, conforme all'allegato III del Regolamento CE n. 1071/2009, sono sottoscritti dal Dirigente del servizio competente e rilasciati in unico esemplare. Al fine del rilascio dell'attestato, l'interessato dovrà produrre formale richiesta in bollo del valore vigente ed una marca da bollo da apporre sull'attestato.
2. Nel caso di idoneità conseguita a seguito di superamento dell'esame integrativo, l'attestato di idoneità professionale viene rilasciato con le modalità indicate nei punti precedenti, previa restituzione dell'Attestato valido in ambito nazionale.
3. Per il rilascio del duplicato dell'attestato di idoneità professionale occorre presentare apposita istanza in bollo del valore vigente a Provincia di Taranto- Settore Pianificazione e Ambiente – Servizio Trasporti, Via Anfiteatro 4 - 74123 Taranto.

Art. 18

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA ED ACCESSO AGLI ATTI

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, con le modalità ivi previste e nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

Art.19

PRIVACY

1. Il conferimento obbligatorio dei dati personali, ai fini del procedimento relativo all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi e di autotrasporto di persone su strada sarà trattato nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 in adeguamento alla disciplina dettata dal Regolamento UE 979/2016.

Art. 20

NORME DI CHIUSURA E SALVAGUARDIA

1. Sono fatte salve le disposizioni di legge previste dalle normative di settore, purché non in contrasto con quanto stabilito dal D. Lgs. n. 112/1998

Art. 21

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla intervenuta esecutività della Deliberazione di Consiglio Provinciale di sua approvazione.